



Comune di Selargius
Provincia di Cagliari

**REGOLAMENTO COMUNALE PER IL SERVIZIO DI
NOLEGGIO DA RIMESSA CON CONDUCENTE FINO
A 9 POSTI**

- Approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. _____ del _____

sommario

Articolo 1 - Disciplina del servizio.....
Articolo 2 - Determinazione del numero degli autoveicoli da adibire al servizio.....
Articolo 3 - Autorizzazione comunale di esercizio.....
Articolo 4 - Requisiti per l'accesso alla professione di trasportatore di viaggiatori su strada
Articolo 5 - Domanda per esercitare il servizio
Articolo 6 - Documentazione da presentare per la partecipazione al pubblico concorso.....
Articolo 7 - Cause di impedimento al rilascio dell'autorizzazione.....
Articolo 8 - Assegnazione della titolarità del servizio.....
Articolo 9 - Durata dell'atto abilitativo e titolarità del servizio.....
Articolo 10 - Gestione del servizio – trasferimento dell'autorizzazione.....
Articolo 11 - Inizio del servizio.....
Articolo 12 - Divieto di esercitare servizi ad itinerari fissi con orari e tariffe prestabiliti
Articolo 13 - Sospensione della titolarità del servizio.....
Articolo 14 - Revoca dell'atto abilitativo
Articolo 15 - Decadenza dell'atto abilitativo
Articolo 16 - Verifica e revisione degli autoveicoli
Articolo 17 - Sostituzione dell'autoveicolo
Articolo 18 - Contachilometri e cronotachigrafo.....
Articolo 19 - Tariffe.....
Articolo 20 - Responsabilità nell'esercizio.....
Articolo 21 - Divieto per le autovetture di stazionamento su aree pubbliche
Articolo 22 - Obblighi dei conducenti degli autoveicoli
Articolo 23 - Divieto per i conducenti degli autoveicoli
Articolo 24 - Contravvenzioni.....
Articolo 25 - Sindacato regionale sulle deliberazioni comunali
Articolo 26 - Disposizioni finali

Articolo 1 - Disciplina del servizio

Il servizio di noleggio con conducente, svolto con l'impiego di autoveicoli muniti di carta di circolazione ed immatricolati secondo la prescrizione del nuovo Codice della Strada, sul quale si esercita la competenza di questo Comune, è disciplinato:

- a) Dal D.Lgs. 30.04.1992, n.285 e dal relativo regolamento di esecuzione del 16.12.1992 n. 495;
- b) Dal D.M. 18 aprile 1977;
- c) Dal D.P.R. 19 giugno 1979 n. 348;
- d) Dalla deliberazione della Giunta Regionale del 23.05.84 n. 16/44 con la quale è stato approvato lo schema di regolamento tipo regionale;
- e) Dalla L.R n. 21 del 15.01.1992;
- f) Dalla Legge Regionale n.3/2008;
- g) Dalla Legge n. 122/2010,
- h) Dalla Deliberazione di giunta regionale n. 10/42 del 12.03.2010
- i) Dalle disposizioni del presente regolamento.

Articolo 2 - Determinazione del numero degli autoveicoli da adibire al servizio

Il numero, il tipo e le caratteristiche degli autoveicoli da adibire al servizio di noleggio con conducente, nel rispetto delle caratteristiche indicate nell'art. 2 del D.M. 18 aprile 1977, viene fissato, con deliberazione del Consiglio Comunale, sentite le organizzazioni provinciali e/o regionali di categoria del settore autonoleggio sulla base dei seguenti elementi:

- L'entità della popolazione del territorio comunale e di quella parziale residente nelle frazioni o nei quartieri decentrati;
- la distanza del Comune e delle frazioni dal capoluogo di Provincia e della più vicina stazione ferroviaria, nonché la distanza delle frazioni fra di loro e dal Comune del centro;
- l'entità la frequenza e la finalità dei servizi pubblici di trasporto (ferrovie dello Stato, ferrovie concesse od in gestione governativa, nonché autoservizi di linea e linee marittime) interessanti il territorio comunale;
- le attività turistiche, sportive, commerciali, industriali, artigianali, culturali e sociali che si svolgono nel Comune e nelle zone limitrofe;
- il numero e la frequenza stagionale di gite collettive effettuate eventualmente anche con autoveicoli da noleggio di altri Comuni oppure mediante autoveicoli di linea autorizzati all'effettuazione di corse fuori linea in base all'art. 87, 4° comma del Codice della Strada.

Articolo 3 - Autorizzazione comunale di esercizio

Per esercitare il servizio di noleggio autoveicoli con conducente occorre essere in possesso di apposito provvedimento abilitativo mediante dichiarazione autocertificativa di inizio attività, che viene rilasciata dal Direttore del servizio preposto.

Per poter conseguire tale provvedimento abilitativo è obbligatoria la disponibilità di una rimessa nel centro abitato del comune, presso cui i veicoli sostano e sono a disposizione dell'utenza.

Il Comune non può rilasciare un numero di atti abilitativi superiori a quelli necessari per consentire l'immissione in circolazione degli autoveicoli autorizzati al servizio di noleggio ai sensi dell'art. 2.

In caso di riduzione del numero delle autorizzazioni rilasciate le stesse durano sino alla loro normale scadenza.

L'inizio e il termine di ogni servizio di noleggio devono avvenire nella rimessa, situata nel comune che ha rilasciato l'atto abilitativo, con ritorno alla stessa, mentre il prelevamento e l'arrivo a destinazione dell'utente possono avvenire anche nel territorio di altri comuni. E' fatta salva l'ipotesi in cui il conducente abbia una pluralità di prenotazioni, regolarmente registrate nel foglio di servizio, relative all'effettuazione di ulteriori servizi. (circolare Ass.to Trasporti n. 163 del 02.02.2011)

Nell'ambito del Comune è vietato ai titolari di autorizzazione di esercizio rilasciata da altri Comuni di procurarsi il noleggio con stabilità e continuità.

L'autorizzazione può essere rilasciata a ditte individuali o a società che abbiano come loro scopo sociale il trasporto di persone.

Le autovetture adibite al servizio di noleggio con conducente sono dotate di una targa posteriore inamovibile recante la dicitura "Noleggio con Conducente" o "N C C" con riprodotto a lato lo stemma e il nome del Comune di Selargius, il numero e la data dell'atto abilitativo comunale.

Articolo 4 - Requisiti per l'accesso alla professione di trasportatore di viaggiatori su strada

Le imprese (persone fisiche o giuridiche) che intendono esercitare il servizio di noleggio con conducente con autoveicoli atti a trasportare fino a nove persone, debbono dimostrare la propria idoneità morale, finanziaria e professionale ai sensi e nei modi previsti nel Decreto del Ministro dei Trasporti 20.12.1991, n. 448.

La competenza al rilascio dei nuovi atti abilitativi per noleggio di autobus con conducente è dell'Assessorato Regionale ai trasporti ai sensi della Legge Reg.le n. 21 del 07.12.2005.

Articolo 5 - Domanda per esercitare il servizio

Gli atti abilitativi comunali di esercizio del servizio di noleggio con conducente sono rilasciati dal Direttore d'Area competente, attraverso bandi di pubblico concorso ai singoli che abbiano la proprietà o la disponibilità in leasing del veicolo che possono gestire in forme singole o associate.

Costituiscono titoli preferenziali per l'assegnazione delle autorizzazioni di esercizio:

essere in possesso di requisiti che attestino la specifica professionalità del soggetto richiedente tra i quali:

- documentata anzianità di presenza operativa nel settore desumibile anche dall'iscrizione alla C.C.I.A.A.;
- la continuità, le regolarità e l'efficienza dei servizi svolti;
- l'organizzazione aziendale.

In caso di parità di titoli, il Comune può tenere conto di altri elementi idonei a giustificare la scelta quali il titolo di studio posseduto, l'anzianità del conseguimento del requisito professionale previsto dall'art. 7 del D.M. 448/91 per il noleggio di Autobus e l'anzianità del conseguimento C.A.P. per il noleggio di autovetture.

Dovrà comunque fissare apposito punteggio dei titoli per la formazione della graduatoria.

Articolo 6 - Documentazione da presentare per la partecipazione al pubblico concorso

Chi intende ottenere l'atto abilitativo comunale per esercitare il servizio di noleggio autoveicoli con conducente deve presentare una dichiarazione di inizio attività nella forma dell'autocertificazione, secondo la modulistica adottata dal Comune. La ditta o il legale rappresentante della società deve specificare in ogni caso il numero, il tipo e le caratteristiche dell'autoveicolo che intende adibire al servizio e il numero dei posti a sedere, compreso quello del conducente, che non possono superare i 9 posti. L'ubicazione della sede legale della rimessa o di altro recapito nel Comune.

L'autocertificazione presentata dal titolare della ditta deve contenere le seguenti dichiarazioni:

- a) attestazione della disponibilità di mezzi finanziari adeguati al disimpegno del servizio, escluse le imprese artigiane;
- b) autocertificazione relativa alla cittadinanza italiana;
- c) dichiarazione di impegno a non esplicare altra attività lavorativa che limiti il regolare svolgimento del servizio;
- d) dichiarazione di eventuali titoli di preferenza in conformità a quanto previsto dall'art. 5 del presente regolamento;
Allega inoltre:
- e) certificato di abilitazione professionale C.A.P. per la guida di autoveicoli del conducente o dei conducenti

che si intende adibire alla guida del o dei veicoli;

f) certificazione medica attestante che il conducente (o i conducenti) non è affetto da malattia incompatibile con l'esercizio del servizio.

Se il richiedente è **una società o una cooperativa** occorre la dichiarazione di iscrizione presso la Cancelleria del Tribunale competente o una copia del certificato di iscrizione .

Se il soggetto richiedente è una cooperativa dovranno essere prodotti:

a) Statuto e Atto costitutivo (fotocopia);

b) Certificato di iscrizione all'Albo Prefettizio o autocertificazione;

c) B.U.S.C. (Bollettino delle Società Cooperative);

d) Elenco Soci (fotocopia);

e) C.A.P (Certificato di abilitazione professionale) dei soci abilitati alla guida degli autoveicoli;

f) Certificazione di disciplina finanziaria;

g) Certificazione medica attestante che i soci adibiti alla guida degli autoveicoli non siano affetti da malattie incompatibili con l'esercizio delle attività.

Articolo 7 - Cause di impedimento al rilascio dell'autorizzazione

Costituisce motivo di impedimento al rilascio dell'autorizzazione comunale per il servizio con autoveicoli da noleggio con conducente:

a) non avere la disponibilità di adeguata autorimessa e recapito nel Comune;

b) l'aver esercitato in modo continuativo o sistematico l'attività di noleggio autoveicoli con conducente senza i presupposti e le condizioni soggettive e oggettive previste dal presente regolamento;

c) l'essere incorsi in condanne, con sentenze passate in giudicato, per delitti non colposi, a pene restrittive della libertà personale;

d) l'essere incorsi in provvedimenti di revoca o decadenza di precedente autorizzazione di esercizio sia da parte del Comune al quale la domanda è stata presentata, sia da parte di altri Comuni, occorsi negli ultimi cinque anni.

Articolo 8 - Assegnazione della titolarità del servizio

Per esercitare il servizio di noleggio con conducente occorre il possesso dell'atto abilitativo comunale (D.I.A o S.C.I.A), che verrà rilasciata dal Direttore dell'Area competente, sulla base di regolare graduatoria predisposta secondo il precedente art. 5, sentita la commissione di cui all'art. 16.

L'atto abilitativo comunale deve contenere specifica indicazione del tipo e delle caratteristiche (Art.2 del D.M. 18 aprile 1977) dell'autoveicolo da immatricolare per il servizio. Tale annotazione o dichiarazione verrà attestata dal servizio competente mediante apposito certificato da rilasciarsi in carta resa legale, successivamente all'immatricolazione del veicolo.

Per l'immatricolazione del veicolo , il vincitore del bando, può presentare apposita richiesta in carta da bollo da € 14,62, al fine di ottenere l'apposito nulla-osta da presentare all' Ufficio della Motorizzazione Civile. Nella domanda sono indicati il tipo, le caratteristiche, la targa , il numero di telaio e i posti a sedere, compreso quello del conducente, dell'autoveicolo da adibire al servizio di noleggio c.c. Il Nulla Osta costituisce parte integrante e sostanziale dell'atto abilitativo precedentemente rilasciato.

Articolo 9 - Durata dell'atto abilitativo e della titolarità del servizio

La titolarità del servizio e dell'atto abilitativo ha la durata di cinque anni ed è rinnovabile per la stessa durata, fatti salvi i casi di sospensione, revoca o decadenza previsti nei successivi art.13-14-15.

Articolo 10 - Gestione del servizio – trasferimento dell'autorizzazione

Il servizio deve essere gestito personalmente dal titolare o da suoi dipendenti, per conto e nome dello stesso. L'atto abilitativo comunale di esercizio non può essere trasferito senza l'assenso del Direttore d'Area competente, il quale vi provvede dopo aver accertato nell'apposita D.I.A o S.C.I.A per sub ingresso, che il subentrante sia in possesso dei requisiti necessari per l'esercizio dell'attività. L'atto abilitativo non può comunque essere trasferito prima che siano trascorsi 5 anni dall'assegnazione della stessa, escluso il caso di morte del titolare o di cessazione dell'attività. Alla D.I.A o S.C.I.A deve essere allegato il contratto di cessione dell'azienda in cui è compreso il veicolo adibito al trasporto di noleggio cc. Qualora l'autorizzazione sia intestata ad una ditta individuale, in caso di morte del titolare dell'autorizzazione, la voltura della stessa è accordata, con diritto di precedenza, agli eredi, i quali potranno comunque liberamente disporne entro un anno nel rispetto delle condizioni stabilite al 1° comma, presentando al comune l'atto di successione.

Articolo 11 - Inizio del servizio

L'assegnatario della titolarità d'esercizio ha l'obbligo di iniziare il servizio, con un autoveicolo di fabbricazione non superiore a tre anni, entro 120 giorni dalla data del rilascio dell'avvenuta comunicazione di aggiudicazione della titolarità di esercizio, termine entro il quale deve richiedersi il nulla-osta per l'immatricolazione.

Detto termine potrà essere prorogato fino al massimo di altri 120 giorni ove, l'assegnatario dimostri di non avere la disponibilità dell'autoveicolo per cause a lui non imputabile.

Nel caso di veicolo nuovo l'assegnatario dovrà comunque dimostrare di aver provveduto alla ordinazione dell'autoveicolo, con indicazione del numero del telaio, per ottenere il rilascio della proroga.

Articolo 12 - Divieto di esercitare servizi ad itinerari fissi con orari e tariffe prestabiliti

Salvo quanto disposto dagli artt. 87 comma 4 e 82, 6° comma del D.Lvo 30.04.1992, n. 285 è vietato esercitare con autoveicoli adibiti al servizio di noleggio con conducente servizi ad itinerari fissi con orari e tariffe prestabiliti.

Per infrazione al presente divieto, il Direttore d'Area del servizio competente può disporre la revoca dell'autorizzazione comunale di esercizio. In caso di recidiva, la revoca sarà disposta d'ufficio.

Articolo 13 - Sospensione della titolarità del servizio

La titolarità del servizio di autonoleggio, può essere sospesa per un periodo non superiore a 90 giorni in caso di infrazioni a norma di legge o regolamento diverse da quelle che ne determinano la revoca o la decadenza.

Il provvedimento di sospensione viene adottato dal Direttore d'area del servizio preposto, sentite le Organizzazioni di categoria provinciali e/o regionali del settore autonoleggio.

Del provvedimento dovrà essere contemporaneamente informato il competente Ufficio Provinciale M.C.T.C. per la conseguente sospensione della carta di circolazione.

Articolo 14 - Revoca dell'atto abilitativo

L'atto abilitativo comunale di esercizio viene revocato con provvedimento del Direttore d'area del servizio competente, sentite le organizzazioni di categoria provinciali nel settore autonoleggio, nei seguenti casi:

- a) quando venga a mancare al titolare qualcuno dei requisiti prescritti per svolgere l'esercizio;
- b) quando l'attività viene esercitata da persone che non siano il titolare dell'autorizzazione o il personale da esso dipendente o ad esso coadiuvante;
- c) quando il titolare dell'autorizzazione si sia procurato con continuità servizi nell'ambito di un Comune diverso da quello che ha rilasciato l'autorizzazione di esercizio;

- d) quando l'autoveicolo di noleggio, senza la prescritta autorizzazione, sia stato adibito ad esercitare servizi ad itinerari fissi, con offerta indifferenziata a prezzo ripartito;
- e) quando l'attività non risulti mantenuta nelle condizioni corrispondenti agli obblighi fissati per l'esercizio;
- f) quando il titolare dell'autorizzazione abbia prestato la sua opera per favorire il contrabbando o consentire la evasione delle leggi tributarie e sanitarie;
- g) quando sia intervenuta, condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitti non colposi a pena restrittiva della libertà personale;
- h) quando sia accertata negligenza abituale nel disimpegno del servizio o si sia verificata recidività in violazioni varie del presente regolamento;
- i) quando si sia intrapresa altra attività lavorativa che pregiudichi il regolare svolgimento del servizio;
- j) per qualsiasi altra grave irregolarità ritenuta incompatibile con l'esercizio del servizio.

Il provvedimento della revoca dell'autorizzazione deve essere preceduto dalla contestazione degli addebiti da comunicarsi in due successive diffide, notificate a distanza non inferiore di 30 giorni l'una dall'altra. In caso di giustificazioni dopo la prima diffida, con la seconda diffida il responsabile di servizio è tenuto a indicare le motivazioni di rigetto delle giustificazioni prodotte. Del provvedimento di revoca dovrà essere contemporaneamente informato il competente Ufficio Provinciale M.C.T.C per la conseguente revoca della carta di circolazione.

Articolo 15 - Decadenza dell'atto abilitativo

L'atto abilitativo comunale di esercizio viene a decadere automaticamente con l'obbligo per il Direttore dell'area preposto di emanare il relativo provvedimento entro quindici giorni dal verificarsi dell'evento:

- a) per mancato inizio del servizio entro il termine stabilito nell'atto di comunicazione dell'assegnazione dell'autorizzazione secondo quanto previsto nell'art.11;
- b) per esplicita dichiarazione scritta di rinuncia all'autorizzazione da parte del titolare della stessa;
- c) per interruzione del servizio per un periodo superiore a 90 giorni a meno che tale interruzione non sia dovuta a causa di forza maggiore;
- d) per fallimento del soggetto titolare dell'autorizzazione;
- e) per cessione della proprietà del veicolo senza che lo stesso sia stato sostituito entro 90 giorni;
- f) per morte del titolare dell'autorizzazione, allorché tale evento sia tale da incidere sul servizio e salvo quanto disposto dall'ultimo comma dell'art.10.

Dei provvedimenti dovrà essere contemporaneamente informato il competente ufficio Provinciale M.C.T.C. per la conseguente revoca della carta di circolazione.

Articolo 16 - Verifica e revisione degli autoveicoli

Gli autoveicoli sono sottoposti, prima dell'ammissione in servizio, alla verifica da parte di una commissione composta dal Direttore dell'area competente al rilascio dell'atto abilitativo, con funzioni di Presidente, dal Comandante o da altro membro delegato della polizia municipale e da due rappresentanti delle organizzazioni provinciali di categoria del settore.

La commissione è tenuta ad accertare la rispondenza degli autoveicoli alle caratteristiche (Art.2 D.M. 18.04.1977) contenuti nella d.i.a di partecipazione al bando o , ove non si disponesse subito del veicolo, nella richiesta del NULLA- OSTA per l'immatricolazione del veicolo stesso.

La polizia municipale dispone annualmente e tutte le volte che se ne ravvisi la necessità, le necessarie verifiche sull'idoneità dei mezzi di servizio, anche su richiesta del Direttore d'area che ha rilasciato l'atto abilitativo, ove le due figure non coincidessero.

Le verifiche di cui al presente articolo non possono implicare accertamenti di carattere tecnico riservati, in base alle disposizioni vigenti, agli uffici periferici della Motorizzazione Civile e da effettuarsi con la partecipazione della Regione Sardegna (D.P.R. 19 giugno 1979, n.348). Ogni qualvolta che la commissione, l'ufficio competente Comunale o l'Ufficio di Polizia Municipale ritenga che un autoveicolo non risponda più ai requisiti per i quali ottenne la carta di circolazione dovrà informare il competente Ufficio della Motorizzazione Civile, da inviarsi altresì anche alla Regione Sardegna.

Ove invece l'autoveicolo non risulti trovarsi nel dovuto stato di conservazione e di decoro e qualora il titolare dell'autorizzazione non provveda alla messa in efficienza o sostituzione dell'autoveicolo stesso entro un termine che sarà fissato caso per caso, si provvederà alla revoca dell'autorizzazione a norma dell'art. 14.

Articolo 17 - Sostituzione dell'autoveicolo

Nel corso del periodo normale di durata dell'autorizzazione comunale, il titolare della stessa può essere autorizzato dal Direttore dell'Area preposto, alla sostituzione dell'autoveicolo in servizio con altro dotato delle caratteristiche necessarie per lo svolgimento dell'attività di noleggio, purché in migliore stato d'uso da verificarsi da parte della commissione di cui all'art. 16. In tale ipotesi, sull'autorizzazione di esercizio deve essere apposta l'annotazione relativa alla modifica avvenuta.

Articolo 18 - Contachilometri e cronotachigrafo

Gli autoveicoli adibiti al servizio di noleggio con conducente debbono essere muniti di apparecchio contachilometri con graduazione progressiva, sul quale l'autorità comunale può esercitare il diritto di controllo, in qualsiasi momento.

Articolo 19 – Tariffe

Con deliberazione della Giunta Comunale, sentite le organizzazioni di categoria del settore, vengono fissate le tariffe per gli autoveicoli in servizio di noleggio con conducente che, per gli autobus, dovranno essere mantenute entro i limiti minimi e massimi stabiliti dall'amministrazione regionale.

Allo scopo di evitare fenomeni di illecita concorrenza o comunque turbative sia nel regolare esercizio dell'attività di noleggio sia in quello dei servizi pubblici di linea, l'Assessorato regionale dei trasporti, entro il mese di maggio di ciascun anno, sentite le associazioni di categoria delle aziende che esercitano servizi pubblici di linea, determina per tutto il territorio regionale le tariffe minime e massime, tenuto conto delle caratteristiche del tipo del veicolo, sia in base alla natura del servizio.

A tal fine le Organizzazioni di categoria del settore noleggio ufficialmente costituite e rappresentate a livello nazionale devono proporre al predetto Assessorato entro il mese di febbraio di ciascun anno tariffe minime e massime sulla base dei costi economici del servizio.

La commissione di cui all'art. 16 ha il compito di verificare la rispondenza delle tariffe praticate.

Qualora la commissione di cui all'art. 16 preposta riscontri che il prezzo pattuito per il noleggio del veicolo è inferiore o superiore alla tariffa minima o massima fissata dall'assessorato regionale dei trasporti provvede a richiamare il titolare dell'autorizzazione.

Nel caso venga riscontrato che il soggetto non è più in possesso dei requisiti di legge per svolgere l'attività di autonoleggio, ai sensi dell'art. 14 del vigente regolamento, l'atto abilitativo è revocato previa comunicazione di avvio del procedimento adeguatamente motivata ai sensi della legge n. 241/90 e ss.mm.ii.

I titolari del servizio hanno l'obbligo di tenere costantemente esposte nelle loro autorimesse e nei loro autoveicoli le tabelle tariffarie.

Articolo 20 - Responsabilità nell'esercizio

Ogni responsabilità per eventuali danni a chiunque e comunque derivanti sia direttamente che indirettamente, in dipendenza o in concessione al rilascio ed all'esercizio dell'autorizzazione, è a esclusivo carico del titolare della stessa rimanendo esclusa sempre ed in ogni caso la responsabilità del Comune.

Restano a carico dei conducenti degli autoveicoli le responsabilità personali di carattere penale e civile agli stessi imputabili a norma di legge.

Articolo 21 - Facoltà per le autovetture di stazionamento su aree pubbliche

Le autovetture adibite al servizio di noleggio con conducente sono autorizzate a stazionare sulle aree pubbliche

Le località di stazionamento sono le seguenti :

- Via Roma zona Cimitero
- Viale Vienna nei pressi del Campo Sportivo
- Via Montanaru in Loc. Su Planu
- Via Antonio Gallus pressi ingresso Parco "Si' e Boi"

Esse non possono essere coincidenti con capolinea o posti di fermata degli autobus in servizio pubblico di linea.

Può essere consentito che gli autoveicoli stessi sostino in attesa di coloro per conto dei quali sono stati noleggiati.

Articolo 22 - Obblighi dei conducenti degli autoveicoli

I conducenti degli autoveicoli in servizio di noleggio debbono comportarsi con correttezza, civismo, senso di responsabilità e comunque tenere un atteggiamento decoroso.

In particolare essi hanno l'obbligo di:

- a) conservare nell'autoveicolo tutti i documenti inerenti l'attività dell'esercizio ed esibirli ad ogni richiesta degli agenti incaricati della sorveglianza sulla circolazione stradale;
- b) curare che il contachilometri e il cronotachigrafo funzionino regolarmente;
- c) compiere i servizi che siano richiesti dagli agenti della forza pubblica nell'interesse dell'ordine e della sicurezza dei cittadini.

Le violazioni agli obblighi suddetti riscontrate a seguito di verbali di contravvenzione possono comportare, se a carico del titolare dell'autorizzazione, il provvedimento di sospensione di cui all'art. 13 e se a carico del personale dipendente del titolare l'autorizzazione, l'adozione dei provvedimenti disciplinari previsti dal contratto collettivo del lavoro.

Articolo 23 - Divieto per i conducenti degli autoveicoli

Ai conducenti degli autoveicoli in servizio di noleggio è fatto divieto di:

- a) far salire sull'autoveicolo persone estranee a quelle che lo hanno noleggiato anche durante i periodi di sosta;
- b) portare animali propri sull'autoveicolo;
- c) deviare di loro iniziativa dal percorso stabilito all'atto della definizione del servizio;
- d) chiedere, per qualsiasi titolo, compensi particolari ai passeggeri dell'autoveicolo;
- e) fermare l'autoveicolo o interrompere il servizio, salvo specifica richiesta dei passeggeri o casi di accertata forza maggiore o di evidente pericolo.

Articolo 24 – Contravvenzioni

La vigilanza sul rispetto delle norme contenute nel presente regolamento è demandata alla Polizia Municipale ed agli ufficiali ed agenti di cui all'art. 13 della legge 24.11.1981, n. 689.

Ferme le disposizioni concernenti la sospensione, la revoca e la decadenza dell'autorizzazione comunale di esercizio tutte le altre infrazioni al presente Regolamento che non trovino la loro sanzione ai sensi del nuovo codice della strada approvato con D.Lgs.30.04.1992, n.285 e successive modifiche ed integrazioni, sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 euro a 500 euro ai sensi dell'art. 7-bis del D. Lgs.18 agosto 2000, n. 267, con le modalità della legge 24.11.1981, n. 689.

Articolo 25 - Sindacato regionale sulle deliberazioni comunali

Le deliberazioni del Consiglio Comunale, relative alla determinazione del numero, tipo, caratteristiche degli autoveicoli e loro località di stazionamento, nonché quelle della Giunta per le tariffe, come pure quelle concernenti eventuali modifiche del presente regolamento, debbono essere sottoposte alla preventiva approvazione dell' Assessorato Regionale ai Trasporti della Regione Sardegna, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni richiamate all'art.1.

Articolo 26 - Disposizioni finali

Per tutto quanto non previsto nel Presente Regolamento, si fa richiamo oltre alle disposizioni espressamente richiamate all'art.1, alle norme vigenti in materia, nonché agli altri regolamenti comunali in quanto possano direttamente o indirettamente avere applicazione in materia e non siano in contrasto con le norme del presente Regolamento. I membri della Commissione di cui al precedente articolo 16, nonché tutti i funzionari comunali cui è affidato il servizio, riceveranno copia del presente regolamento, compreso, in ogni caso, il Direttore dell'Area preposto al Comando di Polizia Municipale.